

# Danno cagionato da cose in custodia (articolo 2051 c.c.)

di Marco Rossetti

## Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia

*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*

### Generalità

Non è esagerato affermare che l'articolo 2051 c.c. è la disposizione, tra tutte quelle che prevedono ipotesi di responsabilità c.d. "aggravata", che più ha dato filo da torcere agli interpreti, e più ha contribuito all'insorgere di contrasti giurisprudenziali.

Di questa norma è controverso praticamente tutto: quale sia la natura della responsabilità (se presunta od oggettiva); chi sia il "custode" cui fa riferimento la disposizione; quando un danno possa dirsi arrecato "dalla cosa".

Ed è, altresì, opportuno premettere che l'esame delle sole massime non aiuta a ricostruire gli orientamenti giurisprudenziali, perché massime identiche – spesso tratlizie – celano talora soluzioni diametralmente opposte per fattispecie analoghe.

Nei §§ che seguono, tralasciando i problemi puramente teorici, si proverà a dare conto dei principali problemi che sorgono dal punto di vista pratico nelle controversie in cui si invoca una responsabilità ex articolo 2051 c.c..

### Natura della responsabilità

Nell'interpretare l'articolo 2051 c.c., la Corte di Cassazione per lungo tempo si è posta in contrasto con la dottrina, ritenendo che quella prevista dalla norma ora citata fosse non già un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una ordinaria ipotesi di **colpa presunta**. Da questa impostazione teorica derivavano una serie di rilevanti conseguenze pratiche, e prima fra tutte l'esatta determinazione del contenuto della prova liberatoria gravante sul custode. Infatti, ove si ritenesse che l'articolo 2051 c.c. ponga a carico di quest'ultimo una presunzione di colpa, al custode per andare esente da responsabilità basterà dimostrare non già l'esistenza del caso fortuito, ma, più semplicemente, di avere diligentemente vigilato o custodito la cosa causa di danno (Cass., sez. III, 28-10-1995, n. 11264, in *Danno e resp.*, 1996, 74, con nota di Ponzanelli; in dottrina, nello stesso senso, De Cupis, *Dei fatti illeciti*, in Comm. Scialoia-Branca, Bologna-Roma 1971, 82).

In seguito, a partire gli anni '90, la Corte di Cassazione ha aderito alle posizioni della dottrina più recente (Franzoni, *Dei fatti illeciti*, in Comm. Scialoia-Branca, Bologna-Roma 1993, 545; Monateri, *La responsabilità civile*, Torino 1998, 1033), affermando che quella prevista dall'articolo 2051 c.c. non è un'ipotesi di colpa presunta, ma una vera e propria fattispecie di **responsabilità oggettiva**. Da ciò, la conseguenza che al custode, per andare esente da responsabilità, non è più sufficiente dimostrare la propria assenza di colpa, ma è **necessario dimostrare la concreta esistenza del caso fortuito**, che peraltro può consistere anche nel fatto del terzo o nel fatto della stessa vittima. Quest'ultima ipotesi ricorre, in particolare, quando il danno sia derivato da una utilizzazione impropria la cui pericolosità sia evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, e dunque tale da renderla del tutto imprevedibile per il custode (Cass. 9.11.2005 n. 21684; Cass. 15.10.2004 n. 2034). Non costituisce, invece, caso fortuito il difetto di fabbricazione della cosa che ha prodotto il danno (Cass. 21.10.2005 n. 20359; Cass. 20.8.2003 n. 12219).

Per questa impostazione si veda già Cass., sez. un., 11-11-1991, n. 12019. La vera "svolta" in tal senso, tuttavia, è stata quella rappresentata dal *decisum* di Cass., sez. III, 20-05-1998, n. 5031, in *Danno e resp.*, 1998, 1101, con nota

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

**SI ABBONI ORA!**

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**